

CAMERA DEI DEPUTATI N. 639-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(MATTEOLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BIONDI)

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(RADICE)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GNUTTI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
(URBANI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonché disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti

Presentato il 1° giugno 1994

(Relatore: **CAVALIERE**)

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 5 luglio 1994, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. Il 6 luglio 1994 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonché disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonché disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 febbraio 1994, n. 89, e 31 marzo 1994, n. 221.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonché disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonché disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1, le parole: « da Treporti, » sono sostituite dalle seguenti: « dal litorale di Cavallino Treporti, »;

al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Negli ambiti indicati nel comma 1 del presente articolo, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purché sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 30 settembre 1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e sanità »;

al comma 1, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le aziende artigiane produttive, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 30 giugno 1995. Le opere relative agli insediamenti civili con scarichi di acque reflue superiori a cento abitanti equivalenti possono essere completate entro il 30 giugno 1996. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane produttive che abbiano presentato o presentino ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire il criterio preferenziale, dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e quindi della particolarità

del caso e dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi. ».

All'articolo 2:

il comma 1 è soppresso;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scostante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale.

3-ter. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, è sostituito dal seguente:

“ART. 13. — 1. La vigilanza sull'esecuzione delle opere è esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all'articolo 9, terzo comma, lettera b), della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, dal magistrato alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 171 del 1973, e successive modificazioni, non adempiano agli obblighi entro i termini previsti dal decreto di approvazione del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria” ».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: “a Venezia insulare, alle isole della laguna” sono sostituite dalle seguenti: “al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, ad eccezione del lido, al litorale di Pellestrina” »;

il comma 2 è soppresso;

al comma 5, le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « Solo a tal fine ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « 30 settembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1995 ».

L'articolo 5 è soppresso.

Al titolo, le parole: « , nonché disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti. » sono soppresse.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

Decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1994.

Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonché disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano la realizzazione di interventi di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. - (*Venezia e Chioggia*). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia, ad integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di fognatura e di depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del lido e di Pellestrina e da Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'Accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

2. I progetti sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5

della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce altresì variante agli strumenti urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo smaltimento delle acque reflue provenienti dagli insediamenti abitativi e a questi assimilati mediante fossa Imhof o fossa settica corrispondenti ai requisiti tecnici approvati dalla regione Veneto.

4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

5. In attesa della realizzazione dei progetti di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive devono avvalersi di sistemi di depurazione o abbattimento secondo le prescrizioni fornite dai comuni. A tal fine le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane produttive che abbiano presentato o presentino ai comuni, entro il 30 aprile 1994, un piano di adeguamento degli scarichi le cui opere devono essere completate entro sei mesi dalla data di approvazione del piano stesso e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Il sindaco di Venezia può ritenere criterio preferenziale l'avvenuta presentazione, alla data del 31 gennaio 1994, del suddetto piano o la completa esecuzione degli interventi in esso previsti.

6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi. ».

ARTICOLO 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

« 5. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione. Gli stabilimenti ospedalieri devono ultimare i lavori di adeguamento degli scarichi entro il 30 giugno 1995. ».

2. Il Ministro dell'ambiente provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

3. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, è rilasciata dal Magistrato alle acque.

ARTICOLO 3.

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: « , limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, ».

2. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « documentate necessità » sono sostituite dalle seguenti: « accertate necessità ».

3. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: « e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ».

4. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione delle quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino ad adibire l'immobile a propria abitazione principale. ».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di Chioggia. A tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.

6. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, è sostituito dal seguente:

« 4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1994. ».

7. All'articolo 6, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nell'ambito dell'intero territorio comunale. ».

ARTICOLO 4.

1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 30 settembre 1994.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1988.

ARTICOLO 5.

1. Per scali merci terminali di ferrovia, porti marittimi, porti fluviali, interporti, scali merci aeroportuali, campi boe di travaso, il termine fissato per la presentazione della notifica o dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è prorogato al 31 maggio 1995.

2. Restano fermi i termini previsti per tutti gli altri depositi identificati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

3. I rapporti di sicurezza sui depositi di cui al comma 1 possono essere sottoscritti da ingegneri o chimici di comprovata esperienza.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella *Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente.*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia.*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici.*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.